

## La sopravvenienza si tassa al momento dell'emersione

Le sopravvenienze attive sono tassabili nel periodo di imposta in cui risultano rilevate agli effetti contabili quali contropartita dell'eliminazione ovvero della riduzione di un fondo. In questi termini si cristallizza l'imputazione a periodo, secondo i principi generali del reddito di impresa. Così si è espressa la Cassazione sez. 5 con l'ordinanza n. 9899, depositata l'11 aprile 2024. Nei fatti di causa una società istituiva nel 2001 un fondo rischi a copertura di passività potenziali per interessi nei confronti dell'Inps, relativamente a somme erogate a vario titolo e suscettibili di ripetizione ad esito di contenzioso. Nei successivi esercizi il fondo veniva utilizzato in ragione del consolidamento delle pretese di controparte, salvo restare invariato a decorrere dal primo quinquennio. Nel riscontrare la prolungata desistenza dell'Istituto, la contribuente provvedeva a ridurre drasticamente detto fondo nel bilancio relativo all'esercizio 2012, imputando al conto economico la preponderante parte residua. L'Ufficio contestava l'omessa inclusione di detta componente nel reddito del corrispondente periodo di imposta (2012). La legittimità della ripresa veniva riconosciuta dal giudice di appello in riforma della decisione di prime cure. Gli Ermellini, rigettando il ricorso della Società, in via preliminare sottolineano come oggetto del contendere non sia "l'an", cioè l'assoluta ed oggettiva rilevanza della componente positiva, ma "il quando", cioè la determinazione del periodo di imposta cui attribuirlo. In ragione della disciplina tributaria di riferimento (art. 109 del Tuir, già 75), la Corte ritiene che l'originaria incertezza della passività, via via parzialmente definita con le progressive movimentazioni del fondo, può considerarsi definitivamente risolta alla data in cui, secondo la valutazione del contribuente, sono venute meno le considerazioni che avevano in origine suggerito la prudenziale valutazione del rischio. Di contro non avrebbero rilievo fattori non determinanti per l'eliminazione dell'incertezza stessa. Questo è il caso del venir meno di richieste o solleciti, circostanze che del resto avevano indotto la contribuente ad adeguare, non già ad eliminare il fondo medesimo.

Gianluca Stancati

© Riproduzione riservata

